



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria IMU anno 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì dieci, del mese di **marzo**, alle ore **21:00**, mediante videoconferenza come consentito dall'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, e secondo le modalità stabilite con Decreto sindacale n. 2 del 21 marzo 2020 utili a stabilire la trasparenza e tracciabilità della seduta.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere	X	
ACCAME Luca	Consigliere	X	
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere		X
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere		X
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ODDO Dott. Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Il Sindaco Dott. Alessandro Oddo comunica che i primi 5 punti all'ordine del giorno, tutti inerenti l'approvazione del bilancio, saranno trattati congiuntamente per poi essere votati separatamente.

Il Vice Sindaco Dott. Luigi Barlocco illustra e presenta la nota illustrativa che si allega agli atti.

Il Sindaco specifica che è stato chiesto un finanziamento regionale per la palificazione del rio Gaiado e la strada, l'intervento avrebbe un costo di circa €220.000,00.

Il Consigliere Pier Luigi Cesio chiede in cosa consiste la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada.

Il Sindaco comunica che è stato fatto un sopralluogo per verificare l'andamento dell'acqua e le problematiche che nascono, sono stati stanziati dei fondi per Via Santo Giacomo e Via San Sebastiano perché si vorrebbe canalizzare l'acqua.

Il Consigliere Cesio Luciano comunica la necessità di considerare anche via Bosi Inferiore.

Il Sindaco comunica inoltre che anche Via Bocchetti dovrebbe rientrare nel progetto.

Il Sindaco informa che è stato vinto il contenzioso contro la società Cassiopea per il Caffè in Piazza (ex bar Abilene), il Tribunale di Savona deve ancora pronunciarsi sul sequestro dei beni, poi dopo l'asta e chiusa la procedura si potrà fare un nuovo bando per la gestione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.09.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.09.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 758, lettera d) della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base di criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14.06.1993. Sulla base di detta disposizione, dall'anno 2020 i terreni agricoli, comprendenti per espressa previsione di legge (art. 1, c. 741 lettera e) della Legge n. 160/2019) i terreni non coltivati, ricadenti nel Comune di Tovo San Giacomo, che ai sensi della circolare n. 9/1993 è classificato totalmente montano, sono pertanto esenti dall'IMU;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 marzo 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- *il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021"*
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2021.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con i voti favorevoli espressi verbalmente dai 4 consiglieri presenti e per alzata di mano dai 3 consiglieri collegati in video conferenza per un totale di 7 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti (Pierluigi Cesio e Iole Aicardi)

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2021 nelle seguenti misure:
  - **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,60 per cento con detrazione di € 200,00**;
  - **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
  - **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
  - **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell'aliquota del 0,25 per cento;
  - **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, nella misura dell'aliquota del 0,00 per cento;
  - **le restanti unità immobiliari**, alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
3. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

4. DI DEMANDARE a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;
5. DI DICHIARARE con votazione unanime espressa in forma orale dai consiglieri presenti e peralzata di mano dai consiglieri collegati in videoconferenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Rag. Silvana Perri)

Tovo San Giacomo, li 10/03/2021

---

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dott. Riccardo BUSSO)

Tovo San Giacomo, li 10/03/2021

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to (Dott. ODDO Alessandro)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 20 maggio 2021

Tovo San Giacomo, li 20/05/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)**

**Diventa esecutiva in data 10/03/2021**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

E' copia conforme agli atti ad uso amministrativo.

Tovo San Giacomo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)